

N. 16/15 Dec. Dec.

TRIBUNALE DI SAVONA

Proc. pen. n. R.G. 16/2013 R.M.P.

DECRETO

Il TRIBUNALE

In composizione collegiale, in persona dei Magistrati

Dott.ssa L. De Dominicis, Presidente

Dott. M. Rossi, Giudice,

Dott. Filippo Pisaturo, Giudice rel. est.

Viste le memorie depositate dalle parti;
letti gli atti, sentito il relatore;
sentiti all'udienza del 14.5.2015 il P.M. e i difensori dei proposti e dei terzi interessati,
a scioglimento della riserva assunta il 14.5.15,

OSSERVA

1. Il procedimento.

In data 27.2.2012 la Direzione Investigativa Antimafia di Genova avanzava proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca nei confronti di Fotia Sebastiano, Fotia Pietro e Fotia Donato.

Il procedimento, iscritto al n. 1/2012 R. Mis. Prev. presso il Tribunale di Savona, veniva definito con decreto depositato il 14.8.2012, con cui il Tribunale rigettava la richiesta di applicazione delle suddette misure nei confronti di tutti i soggetti proposti.

In particolare, come emerge chiaramente dalla motivazione del suddetto decreto, il Collegio escludeva la sussistenza del presupposto soggettivo di applicazione della misura nei confronti di Fotia Donato - non ritenuto, di fatto, in alcun modo soggetto "pericoloso" ai sensi degli artt. 4 e 1, lett. a) e b) del D. Lgs. N. 159/2011 -, e di Fotia

X

1



Ritiene il Collegio che le risultanze della perizia, definite dagli stessi periti in sede di esame, comunque, il frutto di una “buona approssimazione”, costituiscano, in considerazione della profondità dell’analisi e della correttezza del metodo di indagine, una base concreta ed attendibile per le valutazioni sulla sussistenza, a carico dei propositi, del requisito oggettivo che costituisce necessario presupposto delle richieste avanzate della D.I.A..


Del resto, va sottolineato come, nel corso delle operazioni peritali, tanto il Pubblico Ministero quanto le difese dei propositi abbiano potuto adeguatamente interloquire con i periti, avendo nominato consulenti di parte che hanno partecipato integralmente alle operazioni stesse, avanzando le proprie osservazioni sul metodo ricostruttivo e sui suoi risultati, osservazioni di cui i periti hanno tenuto conto, allorchè ritenute fondate, nell’elaborazione del risultato finale (si vd. i verbali delle oo. pp. riportati nell’elaborato depositato). Nessuno dei consulenti di parte, peraltro, ha depositato alcuna memoria critica nel termine finale all’uopo assegnato dai periti del 19.1.2015. Né alcuna osservazione critica è stata sostanzialmente avanzata dalle parti in occasione dell’esame dei periti stessi attuato all’udienza del 2.4.2015.

Soltanto in sede di discussione il Pubblico Ministero ha presentato alcune osservazioni, relative unicamente alla posizione di Fotia Pietro, di cui si tratterà innanzi, ma che, fin d’ora, possono valutarsi come inidonee a minare il fondamento delle valutazioni dei periti.

Va, infine, sottolineato che – a differenza di quanto è parso, quanto meno parzialmente, sostenere lo stesso P.M in sede di discussione – la perizia ha trattato con chiarezza altresì tutti i punti specifici indicati nella sentenza 17.10-21.11.2013 da cui ha tratto origine il presente procedimento di rinvio.

Per quel che qui rileva, va, infatti rimarcato che, in merito alla “compatibilità delle disponibilità finanziarie complessive dei prevenuti rispetto ai pesi rateali derivanti dal pagamento dei prestiti erogati”, i periti hanno precisato con chiarezza, nel corpo dell’elaborato peritale, ed, ancor, più, in occasione dell’esame all’udienza del 2.4.15,

△



come – ferma restando l’ovvia considerazione, connaturata alla causa stessa del contratto di mutuo, secondo cui, al momento dell’assunzione del finanziamento, il mutuatario non è in possesso della liquidità richiesta all’ente finanziatore – in atti non via sia alcun indicazione, diretta od indiretta, di insolvenza delle rate dei vari mutui contratti da Fotia Pietro, e come, sostanzialmente, l’adempimento dei pesi rateali derivanti da tali contratti da parte del proposto – considerato nelle “uscite” annuali volta a volta identificate - debba ritenersi pienamente conciliabile con la sua situazione reddituale. Non può, quindi, concordarsi con la tesi sottesa alla proposta originaria laddove postulava l’incapacità economica del Fotia ad adempiere lecitamente ai pesi derivanti dai mutui, e, dunque, la sospetta provenienza della provvista relativa agli acquisti immobiliari eseguiti tramite tali strumenti.

Altrettanto chiare risultano le conclusioni dei periti in relazione alla “valutazione quanto all’investimento iniziale reso nella costituzione della Scavoter S.r.l.” ed all’ipotizzata “illiceità a monte” della creazione dell’impresa “per l’illiceità degli originari capitali immessi nel circuito imprenditoriale”.

* All’esito di attenta analisi della “storia contabile societaria di sintesi (bilanci) della SCAVO-TER, prima s.a.s., e poi, s.r.l. (riportata nell’elaborato SC allegato alla perizia)”, e dettagliata nelle pagg. 44-46 dell’elaborato scritto in atti, gli esperti nominati dal tribunale, che hanno analizzato altresì le vicende dell’impresa individuale Edilsette, sulle cui basi imprenditoriali nacque la stessa Scavo-Ter, hanno precisato come “la sequenza Edilsette d. i. - SCAVO-TER sas - SCAVO-TER srl abbia iniziato e continuato gli investimenti con indebitamento. Prima con il sistema bancario poi anche con i fornitori, mantenendo un’impronta finanziaria di equilibrio per effetto di una modesta redditività”. Risulta evidente, dunque, come tale procedimento di creazione dell’impresa, comune a pressoché tutte le aziende italiane – generalmente costituite proprio grazie all’indebitamento bancario – non presenti alcuna anomalia e come, dunque, esso non possa costituire uno specifico elemento di sospetto a carico dei proposti.

A non diverse conclusioni deve giungersi in relazione all'investimento operato dal Fotia Pietro in relazione alle quote di Acquaviva S.r.l.". Da un lato, infatti, i periti precisano, nelle pagg. 51 e ss. dell'elaborato peritale, che "l'investimento di F. Pietro nella Acquaviva srl è già compendiato nell'analisi della posizione complessiva di cui all'allegato FP1. Nell'elaborato FP4, di sintesi, sono riportati gli importi di eccedenza o carenza finanziaria relativi agli anni 2006, 2007, 2008 (nei quali F. Pietro ha avuto anche esborsi per questa posizione, inizialmente per conferimento capitale e poi per finanziamento soci), che negli atti DIA sono detti "sperequazioni". Risulta: - anno 2006: eccedenza di capacità finanziaria euro 80.880,77; - anno 2007: carenza euro - 91.750,29; - anno 2008: carenza euro -39.780,47".

Orbene, ed al di là delle più ampie considerazioni relative alla posizione del Fotia Pietro che meglio si preciseranno "infra", cui si rimanda, sottolinea il Collegio, che, da un lato, l'argomento è stato compiutamente analizzato dai periti, che non hanno evidenziato - come nel caso della Scavoter s.a.s. - alcuna specifica anomalia, e che, per altro verso, i primi esborsi relativi all'investimento in parola risalgono ad un anno, il 2006, in cui il proposto vantava addirittura una "eccedenza di capacità finanziaria" pari a euro 80.880,77. D'altra parte, non può condividersi la tesi del Pubblico Ministero, in qualche modo ripresa dalla Corte di Cassazione nella sentenza 17.10-21.11.2013, a mente della quale si sarebbe "in presenza di dichiarazioni confessorie" in ordine allo storno dei proventi certamente illeciti conseguiti dal Fotia Pietro tramite le fatture per operazioni inesistenti emesse e ricevute da Scavo-Ter nel periodo 2005-2011 al fine di attuare l'investimento in esame. Invero, nell'interrogatorio reso dinnanzi al P.M. nel corso del procedimento per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000 sopra citato, il Fotia si limita ad affermare di avere utilizzato le "disponibilità" derivanti dai reati commessi "per finalità mie personali", senza che nulla porti a ritenere che esse si identifichino nell'investimento in parola piuttosto che in acquisti personali di consumo, leciti od illeciti.

X

3.2 La posizione di Fotia Pietro.

3.2.1 La corretta interpretazione delle risultanze della perizia.

Deve, in primo luogo analizzarsi, alla luce delle risultanze della perizia, la posizione di Fotia Pietro. Va, sul punto, sottolineato - con considerazioni che valgono anche per la posizione del padre Sebastiano - come, ad avviso del Collegio, non possa ritenersi che l'istruttoria attuata nel procedimento abbia consentito di acquisire dati attendibili in merito alla situazione economica del proposto relativa agli anni precedenti al 1996. La lettura della proposta avanzata dalla D.I.A. evidenzia, infatti, come, in relazione a tale periodo, non sia stata possibile una ricostruzione concreta delle disponibilità dei Fotia, e come la tesi della "sperequazione" sia basata unicamente su ipotesi teoriche fondate, peraltro, principalmente su dati ISTAT privi di effettivo riscontro.

Passando ad esaminare gli anni tra il 1996 ed il 2010, in merito ai quali è stato possibile, grazie alle acquisizioni documentali ed alle analisi compiute dai periti, giungere ad una concreta individuazione della situazione economica del proposto, la mera lettura della tabella sopra riportata evidenzia come, in tale lungo lasso di tempo, si siano alternati anni in cui il Fotia presentava un'eccedenza di capacità finanziaria rispetto alle spese sostenute, ed anni in cui, al contrario, egli dovette sopportare esborsi superiori alle entrate ed ai redditi spendibili conseguiti.

Va, peraltro, ricordato che anche le valutazioni dei periti basano l'identificazione delle uscite "ordinarie" del proposto - pur in parte (ed al netto di alcune "correzioni" eseguite alla luce dei dati effettivi riscontrati a mezzo dell'analisi dei concreti flussi finanziari) - sui "consumi famigliari da tabelle istat annuali", e, dunque, su dati, oggettivamente, presuntivi.

Sul punto, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi, sottolineando che tali dati, pur genericamente significativi, non possono essere considerati elementi di assoluta certezza, e portano, necessariamente, ad un risultato che non può che considerarsi in qualche modo approssimato, in particolare in relazione alle spese effettive dei soggetti proposti, spesso, in realtà, minori di quelle teoriche previste per la media delle famiglie



italiane (si vd. il decreto di questo Tribunale 28.3.2014 nei confronti di Gangemi Giuseppe, ove il Collegio osservava: “gli importi indicati come spesa familiare annua (S.F.A.) su base ISTAT, risultano apodittici e del tutto disancorati dalla realtà. E’ sufficiente riflettere sulla circostanza che, impiegando il criterio della media ISTAT, secondo quanto indicato dal P.M. nel 1987 la spesa familiare annua pro capite era di 9.017,80 € pari a 17.460.896 di lire. Secondo il ragionamento seguito dal P.M. tutte le persone che nel 1987 avessero guadagnato e dichiarato meno di 17.460.896 di lire avrebbero avuto una situazione di “sperequazione”, poiché, comunque, per vivere avrebbero dovuto spendere almeno quell’importo. Invero, analizzando le retribuzioni reali medie di quel periodo storico e degli anni successivi si nota come la base di calcolo impiegata dalla D.I.A. sia del tutto irrealistica, non potendo fissare in 17.460.896 di lire il reddito di riferimento pro capite per gli Italiani nel 1987. A mero titolo esemplificativo, nel 1988 lo stipendio base lordo del personale della Polizia di Stato, oggetto di contrattazione conclusasi nell’aprile del 1987, andava da 5.500.000 lire annui per il quarto livello contributivo, a 11.440.000 lire annui per l’ottavo livello bis (cfr. il D.P.R. n. 150/1987)”.

Tali valori, pertanto possono essere considerati unicamente come indicativi, ed inidonei a fornire una piena certezza delle spese familiari affrontate dai proposti, e devono essere particolarmente valorizzate le “correzioni” dei dati derivanti dalle tabelle, basate su risultanze concrete attuate dai periti.

Del resto, gli stessi periti hanno qualificato il risultato del proprio lavoro quale una “buona approssimazione” del “risultato finanziario finale” effettivo riferibile a proposti. Se tale considerazione non elimina certamente la complessiva notevole attendibilità della ricostruzione che emerge dalla perizia, essa invita, però, a considerare le sue risultanze in termini non “rigidi” ed assoluti.

In tale ottica, vanno, pertanto, lette le risultanze della tabella sopra riportata.

In particolare, anche alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che sia condivisibile quella lettura “verticale”, relativa al “risultato finanziario compensato”

✕

proposta dalla difesa del Fotia Pietro nell'ultima tabella allegata alla memoria depositata all'udienza del 14.5.2015.

Tale lettura si basa su una considerazione logica e condivisibile, secondo cui ogni soggetto economico (famiglia o impresa che sia) utilizza - o può utilizzare - gli eventuali "residui" di eccedenza finanziaria accumulati in anni precedenti per fare fronte ad esborsi relativi ad un determinato anno in cui abbia maggiori spese o comunque maggiori necessità di liquidità, e, correlativamente, può indebitarsi in un determinato anno laddove preveda ragionevolmente di potere, negli anni successivi, conseguire entrate che "coprano" i debiti assunti. Invero, l'attuazione di operazioni di acquisto di rilevante valore in un momento in cui il soggetto non abbia sufficienti disponibilità liquide, lungi da costituire univocamente la "spia" di un'operazione eseguita con capitali di provenienza illecita, può, spesso, essere interpretata unicamente come l'assunzione - secondo una linea di condotta, ad oggi, comune alla maggior parte delle famiglie italiane - di acquisti "a debito" nella ragionevole convinzione di potere, nel tempo, saldare la situazione "passiva". Nota, peraltro, il Collegio, che tale ipotesi risulta viepiù attendibile nel caso - quale quello di Fotia Pietro - di soggetti che svolgano attività imprenditoriale, e che, dunque, sono, sostanzialmente costantemente, nella situazione di valutare possibili uscite ed entrate future legate, ad esempio, a contratti attivi di durata pluriennale od a previste acquisizioni di nuovi contratti.

Orbene, la lettura proposta dalla difesa parte dal presupposto, sostanzialmente condivisibile per le osservazioni già sopra svolte, di non considerare totalmente attendibile il "risultato finanziario finale" del 1996 (negativo per oltre 14.000,00 Euro), giacchè non può escludersi che esso possa essere compensato con risultanze "positive" (o "riserve") degli anni precedenti.

Se, pertanto, si leggono "in verticale", a partire dall'anno successivo, le risultanze della perizia, risulta come, di fatto, il "risultato finanziario compensato" riferibile al Fotia Pietro sia, sostanzialmente, sempre positivo, giacchè le "negatività" riscontrate negli



anni 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, e 2008 risultano sempre compensate dalle, maggiori, attività accumulate negli anni immediatamente precedenti (fatto salvo un minimo disequilibrio, pari a 896,00 Euro, e, dunque, non significativo, nel 1998). In sostanza, se si considera l'utilizzabilità dei residui attivi (o, più genericamente dei risparmi) mano a mano accumulati, la situazione finanziaria del Fotia Pietro negli anni presi in considerazione nella proposta risulta sostanzialmente equilibrata (per non dire costantemente "attiva"), sì che non può affermarsi un'effettiva "sproporzione" tra i valori dei beni acquistati negli anni in parola e le concrete disponibilità del proposto.

3.2.2. Le osservazioni rese dal P.M. all'udienza del 14.5.2015.

Né possono ritenersi condivisibili le critiche avanzate dal Pubblico Ministero alle risultanze della perizia soltanto in sede di discussione finale all'udienza del 14.5.2015, il cui accoglimento porterebbe ad un mutamento, quanto meno parziale, delle sopra esposte valutazioni.

Sul punto va, in primo luogo, ribadito che il consulente di parte nominato dal P.M. non ha inteso, di fatto, muovere tali critiche - o proporre concretamente una ricostruzione alternativa a quella dei periti - né nel corso delle operazioni peritali, né depositando una propria memoria nel termine finale del 19.1.2015 fissato all'uopo dal collegio peritale.

Né il consulente del Pubblico Ministero, né lo stesso organo dell'accusa hanno, inoltre, avanzato tali critiche, o richiesto spiegazioni sugli argomenti in parola, in occasione dell'esame dei periti nel contraddittorio delle parti attuato all'udienza del 2.4.2015.

Va, in ogni caso, evidenziato come le osservazioni critiche rese dal Pubblico Ministero all'udienza del 14.5.15 non possano portare a conclusioni diverse da quelle sopra evidenziate, in quanto non condivisibili, e, nella maggior parte, già considerate e condivisibilmente diversamente "risolte" dai periti.

Una prima osservazione del Pubblico Ministero riguarda la mancata considerazione della natura asseritamente illecita dell'acquisto, relativo all'immobile sito in Savona, via Gacchero n. 4/6, attuato, nel 1996, dal Fotia Pietro per poco meno di 60.000,00 Euro. Sostiene il P.M. che tale mancata qualificazione di illiceità si riverbera nella valutazione

✍

OM

della situazione finanziaria dello stesso Fotia per l'anno 2003, allorchè egli alienò l'immobile stesso, incassando (e, dunque, vantando tra le entrate lecite considerate dai periti) la somma di Euro 155.000,00. Tale entrata – stante l'affermata illiceità dell'acquisto originario – non dovrebbe, ad avviso del P.M., essere considerata nelle entrate del 2003, con conseguente riduzione del relativo "saldo finanziario annuale", positivo per Euro 178.082,59.

Va, sul punto, sottolineato come l'illiceità dell'acquisto in parola sia meramente allegata dalla D.I.A. nella proposta originaria, senza che a riscontro di tale valutazione emerga dagli atti alcun concreto elemento. La stessa tesi secondo cui, al momento dell'acquisto, il Fotia Pietro si trovava in una situazione di "sperequazione" è stata decisamente ridimensionata dalla perizia (che calcola, per il 1996, un "disavanzo" di soli 14.000,00 Euro circa, comunque ampiamente compensato nei tre anni successivi), e, comunque, soffre – come già sopra indicato - dell'assenza di dati realmente attendibili per gli anni precedenti. Deve, peraltro, ricordarsi che, proprio nell'anno 1995, il Fotia cominciò la propria attività imprenditoriale con la ditta individuale Edilsette, che, già nel primo anno di vita, aveva un non trascurabile fatturato di Euro 21.485,00. Può, dunque, ritenersi, da un lato, che egli avesse, già in quel momento, disponibilità, anche non fiscalmente dichiarate, derivanti dall'attività imprenditoriale, che godesse di un buon credito bancario, e che potesse ragionevolmente presumere di essere in grado sempre più, negli anni a venire, di colmare i debiti stessi grazie ai proventi dell'attività intrapresa.

D'altra parte, sempre nel senso di un'operazione effettivamente equilibrata, se riguardata tra il 1996 (data dell'acquisto) e il 2003 (data della vendita a terzi), depongono le risultanze dell'analisi dell'"affare" compiuta da periti alle pagg. 34 e 35 dell'elaborato in atti. Scrivono gli esperti: "Si tratta dell'acquisto effettuato nel 1996 da parte di F. Pietro di un immobile in via Giachero 4/6 a Savona: prezzo pagato con mutuo + spese (DIA 24/1/14 p.33) euro 59.650,75, contraendo un mutuo con la Cariplo di euro 51.645,00 (atto mutuo del 12/11/96). Lo stesso immobile è stato ceduto da F. Pietro nel corso del 2003 con incasso di euro 155.000 e riscatto del residuo mutuo /

6

X

favore di terzo (che spesso si basa su ulteriori sottostanti rapporti bilaterali di varia natura).

Per altro verso, va sottolineato con chiarezza come dagli atti non emerga alcun dato, diretto od indiretto, che possa portare a riferire al Fotia i successivi esborsi affrontati, pacificamente, dalla Scordo negli anni 2007-2010, o, comunque, una qualche utilità derivata, negli anni dal bene in parola.

La tesi accusatoria si basa, in sostanza, su una, non condivisibile, doppia presunzione.

3.2.3 Conclusioni.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ritiene il Collegio che, in considerazione della situazione di sostanziale equilibrio finanziario emersa in capo al Fotia Pietro negli anni in esame, non possa ritenersi dimostrata a suo carico quella sproporzione tra il valore dei beni di cui il proposto risulta poter disporre, direttamente od indirettamente, ed il reddito dichiarato, solo in presenza della quale si giustificerebbe l'adozione a suo carico delle misure di prevenzione patrimoniali richieste dal Pubblico Ministero.


Da ciò deriva il rigetto della relativa proposta.

RIGETTA le richieste di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale avanzate nei confronti di Fotia Pietro.


Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli interessati, ai difensori, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica di Savona;

Così deciso in Savona, il 5.6.2015.

Il Giudice Est.
(dott. Filippo Pisaturo)



Il Presidente
(dott. Ssa L. De Dominicis)



RIBUNALE DI SAVONA - CANCELLERIA PENALE
Depositato in cancelleria il 23.7.2015

IL CANCELLIERE C
F. DI MAMBRO

